

----- STATUTO -----
 ----- DELLA -----
 ----- "FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA" - ONLUS - -----
 DENOMINAZIONE -----

Art. 1 -----

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C., una Fondazione con la denominazione: -----

"FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) -----

SEDE -----

Art. 2 -----

La Fondazione ha sede in Verona (VR) Piazzale Stefani n. 1. -----

SCOPI -----

Art. 3 -----

La Fondazione, che non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come scopo lo svolgimento di attività nei settori della ricerca scientifica, della formazione, dell'informazione scientifica, della promozione e della tutela della salute.

In particolare lo scopo consiste in: -----

- a) promuovere la ricerca di base e applicata sulla fibrosi cistica; -----
- b) favorire la formazione di ricercatori e operatori di cura per la fibrosi cistica; -----
- c) contribuire alla gestione di laboratori di ricerca o di altre istituzioni scientifiche nazionali o regionali mediante apposite convenzioni; -----
- d) promuovere iniziative di informazione sulla fibrosi cistica e sugli sviluppi di ricerca connessi; -----
- d) -----

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Per raggiungere lo scopo sociale la Fondazione tra l'altro: -----

- a) promuove iniziative di studio e di ricerca sperimentale direttamente o in regime convenzionale, preferibilmente con Istituzioni Pubbliche; -----
- b) svolge una azione di informazione e divulgazione atta a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui problemi che rientrano nello scopo sociale; -----
- c) realizza e conduce, direttamente o in regime convenzionale preferibilmente con Istituzioni pubbliche, attività di ricerca e formazione; -----
- d) attua iniziative di sostegno a favore di organismi di volontariato e si avvale della loro collaborazione. -----

PATRIMONIO -----

Art. 4 -----

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione è dotata di un fondo patrimoniale dell'ammontare di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) costituito: -

- a) dai beni patrimoniali messi a disposizione della Fondazione e indicati nell'atto costitutivo (fondo patrimoniale iniziale) o conferiti a titolo di liberalità; -----
- b) da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti privati o pubblici, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini della Fondazione. -----

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto, non sono, quindi, rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione

della Fondazione, recesso o esclusione.

Il 40% (quaranta per cento) dell'ammontare del fondo patrimoniale è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi.

ENTRATE

Art. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- ogni eventuale contributo o sovvenzione da parte di terzi, enti pubblici o privati, destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio chiusosi e del Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo.

Il Bilancio o Rendiconto deve restare depositato presso la Sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato di Consulenza Scientifica;
- d) l'Organo di Revisione Contabile;
- e) il Comitato Esecutivo."

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque e un massimo di venti membri.

Inizialmente il Consiglio di Amministrazione è costituito dalle persone fisiche e dai rappresentanti degli enti o istituzioni che hanno promosso e curato la nascita della Fondazione.

Essi rappresentano il gruppo dei fondatori e rimangono in carica senza alcun limite di durata, salva la sostituzione dei rappresentanti degli Enti in relazione alla decadenza dall'incarico rivestito presso gli enti da essi rappresentati.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, mediante cooptazio-

Maniana
Spavella

ne, altri membri del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di 15 (quindici), tra coloro che in proprio o in rappresentanza di enti, aziende o istituzioni, si impegnino a sostenere finanziariamente la Fondazione od a contribuire con un apporto qualificato al raggiungimento delle finalità statutarie. -----

La durata in carica di questi Consiglieri è limitata nel tempo in conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione. -----

I Membri del Consiglio di Amministrazione che partecipano ad esso, sia in proprio, che in qualità di rappresentanti di enti, aziende, istituzioni, hanno diritto ad un solo voto. ----

Art. 9 -----

I fondatori sono: -----

FAGANELLI VITTORIANO in proprio e nella sua originaria veste di Presidente dell'Associazione veneta per la lotta contro la Fibrosi Cistica; -----

ROMANO MICHELE, in proprio e nella sua originaria veste di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona; -----

VERONESI GIORDANO, nella sua originaria veste di Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Verona; -----

DELAINI CARLO -----

MARZOTTO MATTEO -----

MASTELLA GIOVANNI -----

Art. 10 -----

Il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno un Presidente della Fondazione e uno o due Vice Presidenti che durano in carica il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili. -----

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche tra persone non facenti parte della Fondazione. -----

Art. 11 -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio o rendiconto annuale, come previsto dal precedente art. 6 ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. -----

Art. 12 -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le direttive generali alle quali deve attenersi il Presidente nell'esercizio dei poteri di ordinaria gestione di cui all'art. 22, nonché esercitare i poteri di straordinaria amministrazione della Fondazione ed approvare il Bilancio o Rendiconto annuale. -----

Art. 13 -----

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto da inviare, con raccomandata o con altro mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. -----

Art. 14 -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri in prima convocazione, con la presenza di almeno tre membri in seconda convocazione. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo; -----
che sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu-

nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi consiliari e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario. -----

Art. 15 -----

Le deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Art. 16 -----

Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 17 -----

In via esemplificativa e non tassativa saranno ritenuti di straordinaria amministrazione gli atti relativi a: -----

- 1) acquisizione di beni immobili e accettazione eredità, legati e donazioni; -----
- 2) istituzione di strutture di ricerca per la fibrosi cistica; -----
- 3) modificazione dello Statuto; -----
- 4) scioglimento della Fondazione e presentazione di istanza al Presidente del Tribunale per nomina liquidatore. -----

Art. 18 -----

Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione e conservati in appositi registri, esse saranno visibile per chiunque ne abbia motivato interesse e ne faccia istanza. Le copie sono fatte dalla Fondazione a spese del richiedente. -----

Art. 19 -----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo eventualmente incaricato non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati. -----

PRESIDENTE -----

Art. 20 -----

Spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Spettano, inoltre, al Presidente, ed in sua assenza ed impedimento, al Vice Presidente, tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione secondo le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare: -----

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; -----
- dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi e vigilare sul buon funzionamento amministrativo della Fondazione; -----
- predisporre il Bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; -----
- curare l'osservanza dello Statuto; -----
- esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. --

COMITATO ESECUTIVO -----

Art. 21 -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Presiede il Comitato Esecutivo il Presidente della Fondazione. -----

COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA -----

Art. 22 -----

Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da esperti nel campo della ricerca bio-medica e clinica scelti dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. -----

Il Comitato formulerà un regolamento per il suo funzionamento, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formulazione e valutazione dei programmi di attività della Fondazione. -----

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE -----

Art. 23 -----

L'Organo di Revisione Contabile può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Revisore Unico o almeno uno dei membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. -----

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul Bilancio o rendiconto annuale, effettua verifiche di cassa. -----

L'Organo di Revisione Contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato. -----

SCIoglimento -----

Art. 24 -----

Qualora divenisse impossibile raggiungere lo scopo per cui si è costituita la Fondazione, oppure qualora il patrimonio divenisse insufficiente, la Fondazione verrà posta in liquidazione con la nomina di un liquidatore demandata al Presidente del Tribunale di Verona su istanza del Consiglio di Amministrazione. -----

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo, pagate tutte le passività, sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23.12.1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge. -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art. 25 -----

Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, le parti sin d'ora decidono di affidarsi ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, scelti dal Presidente del Tribunale di Verona, il quale giudicherà ex bono et equo, ed il cui lodo sarà inappellabile. -----

Art. 26 -----

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di fondazioni. -----

Antonio Grandi



